

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **451/1990** (ECLI:IT:COST:1990:451)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **26/09/1990**

Deposito del **12/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **17/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16451 16453**

Atti decisi:

N. 451

ORDINANZA 26 SETTEMBRE-12 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), nonché dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in cui dette norme prevedono che le funzioni del pubblico ministero, nell'udienza dibattimentale penale, possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte si è già più volte pronunciata sul punto (v. sentt. n. 123 del 1970 e n. 172 del 1987), affermando che l'art. 102 della Costituzione non vale ad escludere l'ammissibilità del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia, secondo quanto prevede l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, (cfr. sent. n. 123 del 1970), e che pertanto nessun contrasto può cogliersi tra l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario e la norma costituzionale invocata;

che, anche in riferimento all'art. 106, primo e secondo comma della Costituzione, la citata decisione ha escluso ogni possibilità di contrasto perché, non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il pubblico ministero inquadrare nell'organizzazione giurisdizionale, né inserite nell'ordine giudiziario, non possono trovare applicazione le disposizioni concernenti la nomina per concorso e la possibilità di nomina anche elettiva di magistrati onorari;

che va del pari escluso ogni contrasto con l'art. 112 della Costituzione, il quale afferma l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero, né tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione (v. sentenza n. 123 del 1970, e cfr. anche la sentenza n. 333 del 1990, che ha dichiarato infondata, sotto ulteriori profili, questione analoga a quella sollevata dal Pretore di Bergamo);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta elementi di novità delle norme censurate (in ordine alle recenti modifiche apportate dal legislatore) che rendano necessario il riesame dei principi fin qui espressi;

che pertanto anche la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.